



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della Strada (art. 208 D.Lgs n. 285/92) previste per l'anno 2013.

L'anno duemilatreddici addi due del mese di settembre ore 18,00 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ARIENTA Gabriele	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo		x
	4	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della Strada (art. 208 D.Lgs n. 285/92) previste per l'anno 2013.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

Prato Sesia, 02.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Michele Regis Milano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

Prato Sesia, 30.08.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Paola Paesanti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai commi 1, 4, 5 e 5-bis dispone:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

CHE l'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dispone:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

CHE l'art. 25 comma 3 della Legge n. 120/2010 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. 285/1992 si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della Legge n. 120/2010;

CHE il regolamento di cui all'art. 25 comma 3 della Legge n. 120/2010 non è ancora stato emanato e che pertanto occorre dare applicazione alle sole disposizioni contenute nell'art. 208 commi 1, 4, 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 285/1992;

CHE l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice;

DATO ATTO, altresì, che il gettito dei proventi in argomento, per l'anno 2013, può presumibilmente e ragionevolmente essere previsto in euro 4.500,00;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2013, in adempimento delle disposizioni normative prima richiamate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada;

VISTO il “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio di Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- **LA PREMESSA** che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI DESTINARE** per l’anno 2013, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in premessa, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Nuovo Codice della Strada, spettante a questo Ente in termini percentuali, come dal seguente prospetto:

Finalità	Tipologie di spese	Percentuale	Intervento/ Capitolodi bilancio	Somma prevista
Segnaletica strade di proprietà dell’ente – Art. 208 c. 4 lett. a)	Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione	25 %	1.08.01.02 Cap. 274	562,50
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale - Art. 208 c. 4 lett. b)	Acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature	25 %	1.03.01.02 Cap. 104	562,50
Miglioramento della sicurezza stradale – Art. 208 c. 4 lett. c)	Manutenzione strade	50%	1.08.01.03 Cap. 271	1.125,00
Totale		100 %		2.250,00

- **DI DISPORRE** che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013;
- **DI PRECISARE** che le somme come sopra stanziare e destinate, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l’entrata corrispondente;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 06.09.2013 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Comunale, 06.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, 06.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- ☐ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE